

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI**  
**IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA 30 MAGGIO 2024, N. 11036**  
**RESA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL**  
**LAZIO – ROMA, SEZIONE II QUATER**  
**NEL GIUDIZIO R.G. n. 5147/2024**

Il sottoscritto Avvocato Riccardo Marletta (C.F. MRLRCR65S15F205R; pec: riccardo.marletta@milano.pecavvocati.it), difensore della Società **BPM CONCERTI S.r.l.**, con sede in Milano, Corso Europa 13, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante Maurizio Salvadori, in forza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 49, comma 3 c.p.a. di cui all'ordinanza 30 maggio 2024, n. 11036, resa dal T.A.R. Lazio – Roma, Sezione II quater, nel giudizio R.G. n. 5147/2024

**AVVISANO**

- l'autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione II quater;
- il ricorso ha il numero di R.G. n. 5147/2024;
- esso è stato presentato contro il **MINISTERO DELLA CULTURA** (, in persona del Ministro *pro tempore*, difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- il ricorso è stato notificato anche a **THE BASE S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Europa 55 e **NEW EVENTS S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Pescara (PE), Via Marco Polo 40, entrambe in qualità di parti controinteressate;
- il predetto ricorso ha ad oggetto la richiesta di annullamento della nota 29 febbraio 2024 n. 0001384, della nota 22 marzo 2024 n. 0001835, nonché di tutti gli atti ad esse preliminari, connessi o conseguenti ed in particolare, in quanto occorra della nota 26 gennaio 2024;
- nel ricorso BPM Concerti S.r.l. ha premesso quanto segue;
- con Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107 (poi integrato dal Decreto

Ministeriale 16 marzo 2021 rep. 125), è stata prevista l'erogazione di contributi a favore degli organizzatori dei concerti di musica leggera, a valere sul Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito in forza dell'articolo 183, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

- BPM Concerti S.r.l. ha presentato domanda con riferimento all'articolo 4, comma 4, lettera a) del decreto, a fronte della quale le è stato riconosciuto un importo pari ad Euro 21.760,50, con Decreto Direttoriale 2 novembre 2021;

- essendo tale quantificazione palesemente illegittima, BPM Concerti S.r.l. ha provveduto all'impugnazione di quest'ultimo decreto e degli altri provvedimenti sopra indicati davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, il quale, con sentenza 4 aprile 2023, n. 5710 ha accolto il relativo ricorso, riconoscendo l'illegittimità del “tetto massimo” introdotto con il Decreto Ministeriale 16 marzo 2021;

- avverso tale sentenza il Ministero della Cultura ha proposto appello al Consiglio di Stato, il quale tuttavia con sentenza 29 novembre 2023, n. 10260 della Sezione Sesta ha respinto l'appello stesso e ha confermato la sentenza di primo grado;

- con la nota del 29 febbraio 2024 il Ministero della Cultura comunicava a BPM Concerti S.r.l. che *“A seguito della non applicazione del criterio del tetto massimo, l'Amministrazione potrà liquidare a Codesto Organismo l'intero contributo inizialmente determinato con l'applicazione del criterio proporzionale fissato dall'art. 4 comma 4 lettera a) del d.M. 107/2021.*

*Tale contributo risulta pari a Euro 85.687,10, al lordo dell'imposta di bollo”;*

- a fronte di tale comunicazione, che individuava nel 6,0921%, la percentuale sul minor fatturato nel periodo di riferimento da riconoscere a BPM Concerti S.r.l., quest'ultima, con memoria del 5 marzo 2024, rilevava che la determinazione operata con la comunicazione stessa *“è palesemente errata, dato che dalla documentazione in possesso della scrivente risulta che a tutte le società che a suo tempo avevano ottenuto il contributo in misura piena (e dunque senza applicazione del “tetto massimo”) il contributo stesso è stato riconosciuto nella*

*misura del 9,954% sul minor fatturato nel periodo 1° agosto 2020 - 31 dicembre 2020 rispetto al periodo 1° agosto 2019 - 31 dicembre 2019, come peraltro già segnalato nella nostra del 2 febbraio 2024”;*

Con la nota del 22 marzo 2024, a rettifica della precedente nota, il Ministero della Cultura comunicava che “*codesta società risulta essere destinataria in via definitiva di un contributo complessivo di € 102.183,36 corrispondente a una percentuale pari al 7,26% calcolata sulla base dei minor fatturati degli ammessi alla procedura*”;

- essendo anche tale ulteriore rideterminazione palesemente illegittima, BPM Concerti S.r.l. (di seguito la “ricorrente”) ha provveduto ad impugnare la nota del 22 marzo 2024, unitamente a quella del 29 febbraio 2024 ed agli atti connessi davanti al TAR Lazio (R.G. n. 5147/2024);

- i motivi di impugnazione su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

**1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, n. 107. Violazione dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e dell’articolo 1 comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio di retroattività delle sentenze del Giudice amministrativo. Violazione dell’articolo 97, comma 2 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di fatto, contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifeste.**

Le modalità con le quali l’Amministrazione resistente ha ritenuto di dare esecuzione alle sentenze in questione sono palesemente illegittime e gravemente pregiudizievoli nei confronti della ricorrente.

La prima rideterminazione del contributo spettante è stata effettuata, dopo oltre tre mesi dal deposito della sentenza del Consiglio di Stato, con la nota del 29 febbraio 2024.

Tale nota si limitava ad asserire che la ricorrente avrebbe avuto titolo ad ottenere un importo complessivo per una percentuale pari al 6,0921% sul minor fatturato realizzato nel periodo di riferimento), senza allegare alcun documento e senza

esplicitare in alcun modo il percorso logico mediante il quale il Ministero della Cultura era giunto a tale determinazione.

Si trattava di una quantificazione del tutto erronea ed ingiustificata, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione resistente nella nota del 22 marzo 2024, che ha determinato (seppure in maniera del tutto errata, come si dirà in prosieguo) la percentuale del 7,26% sul minor fatturato nel periodo di riferimento quale importo spettante alla ricorrente.

La determinazione operata con la nota del 22 marzo 2024 è ancora una volta palesemente erronea ed illegittimamente ed ingiustamente discriminatoria nei confronti della ricorrente.

A detta della nota in questione, alla ricorrente spetterebbe soltanto l'importo corrispondente alla percentuale del 7,26%, che sarebbe stata determinata in prima istanza sommando tra loro le perdite dichiarate nel periodo di riferimento da tutti i soggetti ammessi alla procedura calcolando così, in modo del tutto virtuale, una percentuale di ripartizione del Fondo.

In realtà tale percentuale, sempre che sia stata effettivamente calcolata in prima istanza (il che non è dimostrato documentalmente) non è stata applicata nei confronti di alcun richiedente.

Infatti alle società per le quali operava il “tetto massimo” riconosciuto illegittimo con le sentenze di codesto Ecc.mo Tribunale e del Consiglio di Stato, il contributo è stato riconosciuto fino alla concorrenza di tale tetto massimo, mentre **a tutti gli altri operatori** (e non come sostiene il Ministero della Cultura soltanto a taluni di essi) **è stato direttamente riconosciuto un contributo pari alla percentuale del 9,954%.**

Dunque, mentre alle società che già in origine non erano state assoggettate al “tetto massimo” è stata attribuita la percentuale del 9,954% all'asserito fine della distribuzione del “residuo di risorse”, alla ricorrente, cui tale “tetto massimo” non è applicabile in forza delle sentenze sopra richiamate, secondo il Ministero della Cultura dovrebbe essere riconosciuta soltanto la percentuale del 7,26% sul minor

fatturato, che non è stata applicata nei confronti di alcuno dei richiedenti.

L'esecuzione delle sentenze deve perseguire lo scopo di assicurare un'effettiva tutela di chi ha agito in giudizio ed essere improntata al principio di buona fede nei confronti del privato, in conformità alle previsioni dell'articolo 1 del Codice del Processo Amministrativo e dell'articolo 1 comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Dunque, al fine di dare corretta esecuzione alle sentenze, l'Amministrazione deve riconoscere anche alla ricorrente il contributo nella misura del 9,954% sul minor fatturato nel periodo 1° agosto 2020 - 31 dicembre 2020 rispetto al periodo 1° agosto 2019 - 31 dicembre 2019, al pari di tutte le società che hanno ottenuto il contributo in misura piena.

Ogni diversa decisione si pone in contrasto con il principio secondo cui l'annullamento dei provvedimenti riconosciuti illegittimi ha carattere retroattivo e dunque comporta l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere "ora per allora" sulla richiesta della ricorrente ponendola sul medesimo piano delle altre società per le quali non opera il "tetto massimo".

Peraltro, un simile *modus procedendi* si pone in frontale contrasto anche con la previsione dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107, secondo la quale il contributo avrebbe dovuto essere erogato "*in proporzione al minor fatturato* nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2019".

È dunque del tutto errata, oltre ad essere completamente priva di motivazione, l'asserzione contenuta nella nota del 22 marzo 2024 secondo la quale tale metodologia di calcolo non potrebbe "*trovare applicazione nel caso di specie proprio in forza delle sentenze in oggetto*".

Dunque, l'interpretazione operata dai provvedimenti impugnati e la conclusione secondo la quale il contributo andrebbe calcolato nella percentuale del 7,26% sul minor fatturato comportano una gravissima e del tutto ingiustificata disparità di trattamento tra tali società e la ricorrente "rea" soltanto di aver ottenuto sentenze

a sé favorevoli.

\*\* \*\* \*

In ogni caso, come risulta dai conteggi di cui alla tabella elaborata dalla ricorrente sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione resistente allegata alla memoria del 12 aprile 2024, se si sommano tutti i contributi riconosciuti alle società alle quali è stato applicato il “tetto massimo”, (escluse ovviamente la ricorrente e Trident Music S.r.l., che ha ottenuto sentenze del tutto analoghe a quelle sopra richiamate), l'importo totale dei ristori erogati a tali società risulta pari a euro 2.666.390,52.

Sottraendo dalla dotazione del fondo, pari ad euro 9.000.000,00, tale importo, residua un importo pari a 6.333.609,48 euro.

Come risulta da altra tabella di cui alla stessa memoria del 12 aprile 2024, la somma complessiva degli importi corrispondenti alla riduzione, nel periodo di riferimento, del fatturato delle società nei confronti delle quali non opera il “tetto massimo” (incluse ovviamente Trident Music e BPM Concerti) ammonta ad euro 64.102.001,98.

Assumendo di dover distribuire il residuo di euro 6.333.609,48, a fronte di un “monte perdite” di euro 64.102.001,98, ne deriverebbe una percentuale di ripartizione **pari al 9,88051743216%**.

\*\* \*\* \*

**2. Violazione dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, n. 107 sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di fatto, carenza dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifeste.**

Contrariamente a quanto lascia intendere l'Amministrazione resistente, a seguito dell'attribuzione della percentuale del 9,954% a favore dei soggetti che già fin da principio non erano stati assoggettati al “tetto massimo”, il Fondo non è stato comunque interamente ripartito.

Ciò era stato dedotto dalla ricorrente nel primo giudizio e trova conferma dai conteggi effettuati dalla ricorrente allegati alla nota trasmessa dalla stessa in data

12 aprile 2024.

Da tali conteggi risulta infatti che l'importo totale dei ristori erogati è pari a 7.843.683,19 euro.

**Dunque, il fondo non è stato interamente ripartito, residuando un importo pari a 1.156.316,81 euro.**

Il che conferma che l'Amministrazione resistente ha operato in una logica di risparmio che contraddice apertamente la finalità per la quale è stato istituito il fondo (che è quella di ristorare gli operatori delle perdite subite, non certo quella di operare una *spending review* delle risorse pubbliche) e che penalizza gravemente ed ingiustificatamente la ricorrente.

\*\* \*\* \*

- con il ricorso sono stati richiesti l'adozione di idonee misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguenziale pronuncia di legge, anche per ciò che concerne la refusione degli onorari e delle spese di lite oltre oneri di legge, ivi compreso il rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato per gli atti giudiziari.

\*\*\*

### **SI AVVISA INOLTRE CHE**

- alla Camera di Consiglio del 28 maggio 2024 la ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare;

- in esito a tale udienza, è stata pubblicata l'ordinanza n. 11036/2024 del 30 maggio 2024 del seguente contenuto:

“PREMESSO che la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui il Ministero della cultura – in esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 5710 del 4 aprile 2023, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 10260 del 29 novembre 2023 – ha rideterminato l'ammontare del contributo alla stessa spettante in relazione alla procedura di cui all'avviso pubblico del 13 aprile 2021, indetta ai sensi del d.m. 3 marzo 2021, n. 107, come modificato dal d.m. 16 marzo

2021, n. 125, a valere sul fondo istituito dall'art. 183, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 28 maggio 2024 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare;

RILEVATO che il ricorso è stato notificato anche alle società The Base s.r.l. e New Events s.r.l., inserite nell'Allegato 1 (*“Elenco integrativo dell'Allegato 1 del decreto direttoriale n. 1263 del 20.9.2021 dei soggetti ammessi ai sensi del dm n. 107, art. 4 del 3 marzo 2021”*) del d.d. 2 novembre 2021, n. 1390, di assegnazione dei contributi ex art. 4 del citato d.m. n. 107 del 2021;

RITENUTO di dover prendere atto della rinuncia della ricorrente alla trattazione della domanda cautelare con compensazione delle spese della presente fase di giudizio;

RITENUTO altresì che:

- alla luce dell'indirizzo espresso in analoga fattispecie dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 maggio 2022, n. 4303, e come già disposto dalla Sezione in relazione al ricorso deciso con la citata sentenza n. 5710 del 2023, va disposta, ex art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri soggetti ammessi al contributo in esame;

- in accoglimento della richiesta formulata dalla ricorrente e stante l'elevato numero dei controinteressati, deve essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami, da eseguirsi con le modalità e nei termini di seguito indicati:

a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della segreteria, della presente ordinanza, la ricorrente provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intime; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi



*dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;*

*b) entro il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), dà atto della rinuncia alla domanda cautelare e dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione.*

*Compensa le spese della presente fase di giudizio ”*

### **SI AVVISA INFINE CHE**

con il presente atto di avviso vengono prodotti:

1. il ricorso al TAR Lazio;
2. l'ordinanza n. 11036/2024 del 30 maggio 2024 resa dal T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II quater;
3. gli elenchi contenenti la denominazione dei soggetti ammessi ai contributi per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera di cui al Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, (rep. n. 107), così come modificato dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2021 (rep.n.125), elenchi allegati al d.d. del 20.9.2021 (rep. n. 1263) e al d.d. 2.11.2021 (rep. n. 1390), rispetto a cui deve essere integrato il contraddittorio, quali soggetti controinteressati.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 5147/2024) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”.

Non risulta ancora fissata l'udienza di discussione di merito del ricorso.

\*\*\*

La pubblicazione del presente atto di avviso dovrà essere effettuata entro **il termine perentorio del 29 giugno 2024.**

In ottemperanza a quanto disposto con l'ordinanza in epigrafe, l'amministrazione è tenuta a rilasciare alla parte ricorrente, al seguente indirizzo pec [riccardo.marletta@milano.pecavvocati.it](mailto:riccardo.marletta@milano.pecavvocati.it) un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione del presente avviso.

La prova dell'esecuzione di tale incombente dovrà essere depositata **entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione.**

Inoltre, l'amministrazione non deve rimuovere l'avviso dal suo sito web istituzionale sino alla definizione del giudizio.

Milano – Roma, 14 giugno 2024

Avv. Riccardo Marletta